

Prot. n. 0003516/4-1-S
Contratto n. 5/21

Legnago, 13.04.2021

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE OCCASIONALE

Il presente contratto è concordato e stipulato tra le seguenti parti:

- A. L'Istituzione scolastica: Istituto Professionale di Stato "G. Medici" di Legnago, Via Nino Bixio, 49 in persona del suo **Dirigente Scolastico prof. STEFANO MINOZZI** C.F. 91016370230
- B. L'esperto **POLTRONIERI ANNA** nata a [redacted] e residente a [redacted] in Via [redacted] C.F. [redacted]
- C. [redacted]

PREMESSO CHE

1. L'art. 40 della Legge 27/12/1997 n. 449 e art. 7 D.lgs 165/2001 consente il conferimento di incarichi di prestazione d'opera occasionale con esperti esterni per attività e sperimentazioni didattiche per l'ampliamento del P.O.F. e per l'avvio dell'autonomia scolastica;
2. Visto circolare n. 2/08 art. 7 della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
3. Visto che nell'ambiente del Progetto "P3-1-AOF" per l'a.s. 2020/21 sono previsti degli incontri destinati agli studenti dell'Istituto con l'intervento di esperti esterni;
4. Sentita la disponibilità dell'esperto **POLTRONIERI ANNA**, le PARTI

CONVENGONO E STIPULANO

Il presente contratto di prestazione d'opera, di cui le premesse costituiscono parte integrante, per l' ampliamento del PTOF, valevole esclusivamente per l'anno scolastico 2020/21.

Art. 1 – TERMINOLOGIA

Ai fini di una uniforme interpretazione del presente contratto, si precisa quanto segue:
per "Amministrazione scolastica" si intende l'Istituto Professionale di Stato "G. Medici"
per "esperto", si intende l'esperto **POLTRONIERI ANNA**

Art. 2 – OGGETTO

Oggetto del presente contratto è il conferimento da parte dell'Amministrazione scolastica dell'incarico di insegnamento nel/nei corso/i di formazione sulla sostenibilità "NON ABBIAMO UN PIANETA B" presso la sede dell'amministrazione ubicata nel territorio del Comune di Legnago, in Via Nino Bixio 49. All'Amministrazione scolastica è riservato il compito di definire la programmazione dei percorsi formativi per ciascun corso ed i criteri di valutazione degli apprendimenti conseguiti.

Art. 3 – DURATA DEL CONTRATTO E FACOLTA' DI RECESSO

Il presente contratto ha durata nell'anno scolastico 2020-2021. Ai sensi dell'art. 2237 c.c., l'Amministrazione scolastica ha facoltà di recedere dal presente contratto per qualsiasi motivo.

Art. 4 – OBBLIGHI DELL'ESPERTO

L'esperto si impegna a prestare la propria attività di insegnamento come individuata nell'articolo precedente per un incontro concordato con l'istituzione scolastica sulla base delle attività didattiche complessive (distribuite durante l'a.s. 2020-21).

L'esperto presenterà altresì un dettagliato curriculum che attesti l'idoneità allo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico. In aggiunta a tale impegno, l'esperto si obbliga ulteriormente a partecipare agli incontri che l'amministrazione scolastica organizzerà, secondo tempi concordati, per il coordinamento delle caratteristiche dell'attività con il complesso delle altre attività didattiche dell'istituzione scolastica e con gli altri insegnanti,

La prestazione dovrà essere svolta personalmente dall'esperto, che non potrà avvalersi di sostituti. La prestazione professionale di cui al presente contratto viene svolta senza alcun vincolo di subordinazione ed in piena autonomia da parte del professionista e, come tale, è regolata dagli artt. 2222 e seguenti c.c.



Istituto Professionale di Stato
"Giuseppe Medici" - Legnago

Via Bixio, 49 - Legnago (VR) - Tel. e Fax 0442 20036 - Cod. Fisc. 91016370230

Codice univoco ufficio: UFTFPK

e-mail: info@istitutomedici.it - vrra02000q@istruzione.it PEC: vrra02000q@pec.istruzione.it

sito web: www.istitutomedici.edu.it

Organismo
di Formazione
accreditato
dalla Regione
del Veneto



Art. 5 – OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA

Per le prestazioni oggetto del presente contratto l'Amministrazione scolastica corrisponderà all'esperto il compenso di € 100,00 (cento/00) LORDE (comprendente di ritenuta fiscale d'acconto di legge ed IRAP a carico dell'istituto).

L'importo verrà corrisposto in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla data di effettivo svolgimento del corso di formazione. L'Amministrazione scolastica provvederà ai versamenti previdenziali previsti dalla legge.

Art. 6 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione scolastica ha diritto di risolvere il presente contratto con effetto immediato a mezzo raccomandata, in caso di inadempimento alle prestazioni di cui ai precedenti artt. 3 e 4.

In caso di risoluzione del contratto, da parte dell'esperto, l'amministrazione scolastica ha diritto a risarcimento del danno conseguente.

Art. 7 – SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'

In caso d'urgenza, è consentita al Dirigente Scolastico la sospensione dell'attività.

Art. 9 – TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, del D. Leg. 196/2003 e del Reg. UE 2016/679 l'Istituto fa presente che i dati raccolti saranno trattati al solo fine dell'esecuzione del presente contratto nonché quelle fiscali, dovute secondo le leggi vigenti.

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. le clausole di cui agli artt. 3, 4, 6, 7 e 8 si intendono specificatamente approvate.

Il presente contratto viene letto, approvato in ogni sua parte e sottoscritto da

Per l'Istituto Professionale di Stato "G. Medici"

Prof. Stefano Minozzi
L'esperta: Poltronieri Anna

Segret. contabile /mgc

